

CIA informa

Sommario Imprese:

- **Secondo Acconto Imposte 2025**
- **Agricoltura e Legge di Bilancio 2026**

Sommario Persone:

- **Bonus Mamme 2025**

Scadenziario



Secondo Acconto Imposte 2025

Entro il prossimo 2 dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica) dovrà essere effettuato il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi per l'anno 2025. L'obbligo riguarda la generalità dei contribuenti, sia persone fisiche che soggetti societari e enti, tenuti al pagamento di IRPEF, IRES, IRAP e delle eventuali imposte sostitutive, addizionali o imposte patrimoniali correlate (IVIE, IVAFE, cedolare secca, ecc.).

Modalità di calcolo dell'acconto

Il calcolo dell'acconto può essere effettuato con due metodi alternativi: il metodo storico o il metodo previsionale.

Con il metodo storico, l'importo dell'acconto dovuto per il 2025 è pari al 100% dell'imposta a saldo dovuta per il 2024, come risultante dal modello Redditi o Irap dell'anno precedente. Tale importo va suddiviso in due rate di pari importo: la prima (50%) già versata a giugno/luglio 2025, la seconda (50%) da versare entro il 2 dicembre 2025.

Il metodo previsionale, invece, consente al contribuente di determinare l'acconto sulla base dell'imposta che prevede di dover versare per il 2025. Questo metodo può risultare conveniente in presenza di un reddito inferiore rispetto all'anno precedente, o in caso di nuove deduzioni e agevolazioni. È tuttavia importante prestare attenzione: qualora l'imposta effettiva 2025 risulti superiore a quella utilizzata per il calcolo dell'acconto, l'eventuale differenza sarà soggetta a sanzioni e interessi, salvo utilizzo del ravvedimento operoso.

Imposte e acconti interessati

L'obbligo di versamento riguarda le seguenti imposte e tributi:

- IRPEF o IRES;
- IRAP (se dovuta);
- Addizionali regionale e comunale IRPEF;
- Cedolare secca sugli affitti;
- Imposta sostitutiva dei regimi forfettari e di vantaggio;
- Imposta patrimoniale sulle attività estere (IVAFE e IVIE);
- Imposta sostitutiva su rivalutazioni del TFR e plusvalenze da rivalutazioni.



Agricoltura e Legge di Bilancio 2026

Attualmente, il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato dal Capo dello Stato.

Per quanto riguarda **agli aspetti legati all'agricoltura**, oltre all'estensione delle misure in favore delle imprese, ha previsto il credito di imposta con la finalità di favorire l'ammodernamento del tessuto produttivo agricolo e ittico, incoraggiando le imprese ad adottare beni strumentali innovativi, digitali e sostenibili. Di seguito le misure più rilevanti per il nostro settore.

Esenzione Irpef: proroga per i redditi dominicali

L'art. 3 in bozza prevede che all'art. 1, comma 44, secondo periodo, della legge n. 232/2016, le parole "2024 e 2025" **sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026"**.

In particolare si tratta della norma che per gli anni dal 2017 al 2023, **prevede che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del Dlgs n 99/2004 **iscritti nella previdenza agricola**.

Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto art. 1 iscritti nella previdenza agricola, **diversi dalle società** che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1 comma 1093 della Legge n. 296/2006 concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- a) fino a 10.000 euro, 0%;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50%;
- c) oltre 15.000 euro, 100%.

Quindi la legge di bilancio 2026 prevede di **ampliare l'agevolazione anche al 2026**.

Super e Iper ammortamento

La nuova Legge di Bilancio 2026 introduce il ritorno del **super e iper-ammortamento** come principale incentivo agli investimenti in beni strumentali nuovi, in sostituzione dei precedenti crediti d'imposta "Transizione 4.0" e "5.0".

La misura prevede una **maggiorazione del costo dei beni ai fini della deduzione fiscale**, riconosciuta agli imprenditori **con reddito d'impresa** (in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro), che investono in beni destinati a strutture produttive situate in Italia.

Le percentuali di maggiorazione previste vanno:

- dal **180% al 220%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- dal **100% al 140%** per la fascia tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- e dal **50% al 90%** per investimenti fino a 20 milioni di euro.

L'agevolazione è applicabile agli acquisti effettuati **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026**, o prenotati entro tale data, con **ordine e acconto del 20%**, a condizione che siano **ultimati entro il 30 giugno 2027**.

N.B. Il **settore agricolo ne** risulta di fatto **escluso** perchè gran parte delle imprese agricole **non determina il reddito su base di bilancio**, ma con criteri **catastali o forfettari**.

Il superammortamento, essendo una **deduzione maggiorata del costo**, può essere utilizzato solo da chi **dichiara un reddito d'impresa** vero e proprio.

Restano quindi **escluse**:

- le **imprese individuali** e **società semplici** che rientrano nei limiti dell'art. 32 del TUIR (reddito fondiario);
- i soggetti che determinano il reddito con criteri **forfettari**, per i quali la maggiorazione del costo non produce effetto.

L'incentivo sarà invece utilizzabile solo dalle **società agricole** (Snc, Sas, Srl) che **dichiarano reddito a bilancio**, senza opzione per il reddito catastale.

Credito d'imposta "su misura" per il settore agricolo

La bozza della Legge di Bilancio per il 2026 introduce un nuovo contributo, sotto forma di credito d'imposta, **destinato esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola, nella pesca e nell'acquacoltura** per l'acquisto di beni strumentali 4.0.

Questo nuovo incentivo, che ricalca in buona parte la normativa del vecchio piano Transizione 4.0, offre anche agli agricoltori la possibilità di investire nelle tecnologie abilitanti comprese negli **allegati A e B della legge 232/2016** con **un'aliquota pari al 40%**, ma con un budget complessivo fissato ad appena 2,1 milioni di euro.

Il credito è riconosciuto:

- per **investimenti fino a 1 milione di euro** per ciascuna impresa;
- entro il **limite di spesa complessivo di 2,1 milioni di euro** per l'anno 2026.

L'agevolazione potrà essere utilizzata in compensazione e richiederà un **decreto attuativo** per definire modalità operative, tempistiche e cumulabilità con altri incentivi.

L'agevolazione si rivolge alle imprese del settore primario che effettuano **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi aziendali**. Si tratta, ad esempio, di trattori a guida autonoma, sistemi di monitoraggio basati su sensori e droni, software per l'analisi dei dati colturali e soluzioni di irrigazione di precisione.

La norma prevede **un'aliquota unica del 40% sul costo di acquisizione degli investimenti**, con un tetto massimo di spesa ammissibile per impresa, fissato a 1 milione di euro.

Il periodo di riferimento per gli investimenti va **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**. È prevista una finestra temporale più lunga, **fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro**

la fine del 2026 l'ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato versato un **acconto pari ad almeno il 20% del costo totale**.

Questa impostazione ricalca fedelmente il meccanismo già noto per l'industria, fornendo una certa continuità operativa per i produttori di macchinari.

Il credito d'imposta sarà **utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite modello F24 e non sarà soggetto ai limiti annuali solitamente previsti per l'utilizzo dei crediti fiscali. Per gli investimenti effettuati tramite leasing il costo di riferimento sarà quello sostenuto dalla società locatrice.

Dal punto di vista degli obblighi documentali, le imprese beneficiarie dovranno conservare tutta la documentazione relativa all'investimento, pena la revoca del contributo.

Le fatture e i documenti di trasporto dovranno contenere un esplicito riferimento **all'articolo della legge di bilancio che introdurrà la misura**.

Un altro obbligo è quello della certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.

Per le aziende non obbligate per legge alla revisione legale, la norma prevede che le spese per la certificazione, fino a un massimo di 5.000 euro, siano riconosciute come un incremento del credito d'imposta stesso.

Nel testo attuale, manca invece un riferimento all'obbligo di perizia o dichiarazione del legale rappresentante che attesti la rispondenza dei beni ai requisiti della normativa, ma tale obbligo sarà richiamato nel decreto attuativo.

Il credito non è cumulabile con gli incentivi previsti dall'attuale piano Transizione 4.0 e con il nuovo iper-ammortamento.

È invece possibile il cumulo con altre agevolazioni, a patto che l'importo complessivo non superi il costo sostenuto per l'investimento.

L'efficacia della misura dipenderà in larga parte dal decreto attuativo, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il decreto, a cura del Ministero dell'Agricoltura MASE, di concerto con il MIMIT e il MEF, definirà i criteri e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa, confermando la natura selettiva dell'intervento.

L'elemento che più di ogni altro limita la misura è lo stanziamento ridotto. Considerando la dotazione complessiva di 2,1 milioni di euro per il biennio 2026-2027, il governo potrà sostenere investimenti totali per 5,25 milioni di euro. Se si considera l'ampiezza della platea potenziale e il costo elevato dei macchinari agricoli 4.0, appare evidente come il beneficio potrà essere concesso **solo a un numero ridotto** di aziende.

Nuova Sabatini

Sono previsti 200 milioni in più per il 2026 e 450 milioni per il 2027 per la "Nuova Sabatini", che prevede contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

La "Nuova Sabatini" costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle piccole e medie imprese per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.

L'agevolazione che consiste nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il ministero delle Imprese e del made in Italy, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A, è rivolta alle imprese di tutti i settori, compresi quelli dell'agricoltura e della pesca.

Compensazione crediti d'imposta

L'art. 26 della bozza della Legge di Bilancio 2026, stabilisce che, dal **1° luglio 2026, sarà vietato compensare i crediti d'imposta con i versamenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.**

Il divieto è generalizzato e colpisce anche i crediti legittimi. Inoltre, il limite per le compensazioni in presenza di debiti fiscali viene dimezzato da 100.000 a 50.000 euro.

Il rischio per le imprese agricole, quindi, è di venirsi a trovare **con crediti inutilizzabili e contributi da versare.**

Le compensazioni fiscali, non dovrebbero essere interpretate come un privilegio, ma come uno strumento di equità e un riconoscimento verso chi fa investimenti.



Bonus Mamme 2025

Il bonus è stato introdotto dal Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, e posticipa l'esonero contributivo per le madri lavoratrici con due o più figli, inizialmente previsto per il 2025, al 2026.

In alternativa, per l'anno 2025 è previsto un **Nuovo bonus mamme** che consiste nell'erogazione di 40 euro al mese alle lavoratrici con due o più figli.

Requisiti di accesso

Per accedere al bonus, le madri lavoratrici devono soddisfare i seguenti requisiti:

- **Numero di figli:** Le beneficiarie devono essere madri di due figli (di cui il più piccolo ha meno di 10 anni) oppure madri di tre o più figli (di cui il più piccolo ha meno di 18 anni); tale requisito deve sussistere alla data del 1° Gennaio 2025 o deve perfezionarsi entro il 31 Dicembre 2025.
- **Attività di lavoro:** Devono essere lavoratrici dipendenti (esclusi i lavori domestici) o autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie.

Il bonus si applica anche ai contratti intermittenti e a somministrazione, ma non ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le madri con tre o più figli.

- **Requisito economico:** Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

Misura del Bonus

Il bonus ammonta a 40 euro al mese e viene erogato in un'unica soluzione a dicembre 2025, comprensivo delle mensilità da gennaio a novembre 2025.

Per le domande presentate successivamente, l'erogazione avverrà entro febbraio 2026.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, ossia entro il 31 gennaio 2026, per le madri che acquisiscono il diritto al bonus successivamente. Le domande possono essere presentate tramite gli istituti di patronato.

Controlli e sanzioni

Le domande sono soggette a verifica da parte dell'INPS, e le dichiarazioni false comportano sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal beneficio. L'INPS può richiedere documentazione aggiuntiva, come il codice fiscale dei figli o certificati anagrafici per i figli adottivi o in affidamento.

Regime fiscale

Il **Nuovo bonus mamme** non è imponibile ai fini fiscali e non incide sull'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**, né sul reddito complessivo ai fini delle imposte.

Conclusione

La circolare fornisce tutte le indicazioni operative per richiedere il bonus, evidenziando le condizioni economiche e lavorative delle beneficiarie, nonché le modalità di presentazione della domanda e le relative sanzioni in caso di irregolarità.



Scadenziario di Novembre-01 Dicembre

1 Dicembre

Acconti Irpef / Ires/ Irap

Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.

Acconti Cedolare Secca

Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2025.

Acconti Contributi IVS

Versamento della seconda rata dell'acconto 2025 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani

Acconti Contributi Gestione Separata

Versamento della seconda rata dell'acconto 2025 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale

Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel terzo trimestre

L'adempimento interessa anche i contribuenti forfetari per le fatture emesse nel predetto periodo.

Se l'importo dovuto per il primo trimestre e/o secondo trimestre risultava non superiore (pari o inferiore) a € 5.000, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (1.12)

Rivalutazione Terreni e partecipazioni all'1.1.2024

Versamento seconda rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni /partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2024 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati)

Rivalutazione (a regime) Terreni e partecipazioni all'1.1.2025

Redazione e asseverazione della perizia e versamento della prima rata / unica soluzione dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2025 come previsto, a regime, dalla Finanziaria 2025 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).